



ATON IT

Pomezia, 01 luglio 2025

Il sottoscritto **Fabio Petriccione**, in qualità di **Responsabile della Ricerca e Sviluppo** presso **ATON Informatica S.r.l.**, con la presente **attesta che il Dott. Marco Cremaschi** ha svolto attività di **consulenza tecnica e scientifica** nell’ambito dei seguenti progetti sviluppati e/o coordinati dalla nostra società:

1. **FoodNet** (2017-2020), piattaforma “Food Social Sensor Network” per interpretare i bisogni nutrizionali degli over-65 della Città metropolitana di Milano, finanziato da **Regione Lombardia**, iniziativa realizzata nell’ambito dell’Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione», Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione», Azione I.1.b.3 «Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi» del **POR-FESR 2014-2020**.
GOFORIT (2018-2020), servizio ICT basato su realtà aumentata e IoT che consente visite virtuali ai siti turistici per valutarne l’accessibilità da parte di persone con disabilità, finanziato dal **Ministero dell’Università e della Ricerca** tramite il **PON Ricerca e Innovazione 2014-2020**.
MELINDA (2018-2021), progetto transnazionale “Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps” volto a favorire la mobilità multimodale sostenibile nelle Alpi, finanziato dall’**Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale** tramite il **Programma Interreg Alpine Space 2014-2020**.
2. **ARCA** (2020), piattaforma per la ricerca semantica su collezioni editoriali mediante Knowledge Graph, finanziato da **Regione Lazio**, programma di finanziamento promosso nell’ambito del Fondo Europeo per lo **Sviluppo Regionale (FESR) e del POR 2014-2020 (Programma Operativo Regione Lazio)**. Programma di finanziamento “Creatività 2020”.
3. **MAPS-EH** (2021 – 2024), soluzione IT per il monitoraggio automatico dell’attuazione delle policy di sicurezza d’accesso nei sistemi sanitari, finanziata dal **Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero delle Imprese e del Made in Italy** tramite il **Centro di Competenza nazionale Cyber 4.0**.
4. **BinTraWine** (2022 – 2023), piattaforma basata su blockchain che garantisce trasparenza, tracciabilità e certificazione dei dati lungo l’intera filiera del vino DOC/DOCG, finanziata dal **Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero delle Imprese e del Made in Italy** tramite il **Centro di Competenza nazionale Cyber 4.0**.

ATON INFORMATICA S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)

C.F./P.IVA: 12926771002
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.

Sedi operative:

P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti 10 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via G. Porzio Isola G1 – 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A – 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 – 50124 Firenze

Mail: info@atoninformatica.it
Pec: aton_informatica@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>




ATON IT

5. **DIPPS** (2023 – in corso), piattaforma “Digital Intervention in Psychiatric and Psychological Services” che digitalizza gli strumenti psicodiagnostici e personalizza i percorsi di cura, finanziato dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**.
6. **Crowd-IT** (2025 – in corso), sistema basato su Digital Twin, AI e IoT per la gestione intelligente delle folle durante eventi di massa, finanziato dal **PNRR** – Spoke 9 «Digital Society & Smart City».
7. **Biomatrix** (2024 – in corso), piattaforma digitale di integrazione e analisi multi-omics, dati clinici e ambientali per il monitoraggio, la preservazione e il ripristino della biodiversità in aree protette, finanziata dal **PNRR** – Missione 4 «Istruzione e Ricerca», Componente 2 – Investimento 1.4 tramite il **Centro Nazionale della Biodiversità – National Biodiversity Future Center (NBFC)**.

In particolare, si evidenzia che **per il progetto DIPPS** (progetto #6) il Dott. Cremaschi ha **partecipato attivamente alla stesura progettuale**, contribuendo in maniera significativa alla definizione degli obiettivi scientifici e all'impostazione metodologica delle attività previste.

La presente viene rilasciata su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla normativa vigente.

Luogo e data: Pomezia, 1 Luglio 2025

Firma: 

Fabio Petriccione
Responsabile R&D
ATON Informatica S.r.l.

ATON INFORMATICA S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)

C.F./P.IVA: 12926771002
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.

Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti 10 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via G. Porzio Isola G1 – 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A – 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 – 50124 Firenze

Mail: info@atoninformatica.it
Pec: aton_informatica@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATON IT

Pomezia 27 giugno 2025
Prot. n° AI25/333UP/0031

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

Tra

La ATON INFORMATICA S.r.l., nella persona dell'Amministratore Unico p.t., DUSE GIORDANO, con sede legale in Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2 - 70010 Casamassima (BA) - C.F./P.IVA: 12926771002 , di seguito denominata più semplicemente "Committente", in persona del legale rappresentante p.t.

E

CREMASCHI MARCO (d'ora in avanti "Collaboratore"), nato a Chiari (BS) il 04/10/1983, residente in Viale Gramsci, 730 - 20099 – Sesto San Giovanni (MI), CF: CRMMRC83R04C618I,
premesso che

- a)** la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- b)** è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo;

Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Progetto "*DIPPS - Digital Intervention in Psychiatric and Psychologist Services*" -

CUP: B99J23001610005

Implementazione del back end della piattaforma DippS per la gestione dei dati

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell'incarico, il Collaboratore svolgerà l'attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive. Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all'interno delle strutture operative della Società e utilizzo delle stesse da parte del collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del collaboratore il proprio ufficio sito in Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli.

ATON INFORMATICA S.r.l.

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)
Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti 10 Cap 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 12926771002
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Mail: info@atoninformatica.it
Pec: aton_informatica@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATON IT

3.2 Allo stesso modo, il collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.3 Nel rispetto dell'autonomia a lui riservata per l'esecuzione della propria prestazione, il collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un'ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.4 Ai fini della rendicontazione delle attività, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato alle attività e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 40 (quaranta).

3.5 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica e a fornire l'eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il collaboratore riceverà un compenso mensile lordo di € 2.000,00 (Duemila/00 Euro) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, entro il 20 del mese successivo.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lei affidati, il collaboratore si attiverà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di raccordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal 01/06/2025 e fino al 31/08/2025 (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 10 giorni.

In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

ATON INFORMATICA S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)
Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti 10 Cap 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 12926771002
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Mail: info@atoninformatica.it
Pec: aton_informatica@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATON IT

6.4 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto con un'eventuale possibile partecipazione del collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divulgare in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da parte della Società, e la stessa Collaboratrice potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguitando l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.

ATON INFORMATICA S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)
Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti 10 Cap 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 12926771002
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Mail: info@atoninformatica.it
Pec: aton_informatica@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATON IT

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.

10.2 Le parti danno atto che i diritti del collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

ATON INFORMATICA SRL (committente)

Letto, confermato e sottoscritto
(collaboratore)

Marco Cremaschi

ATON INFORMATICA S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)

Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti 10 Cap 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 12926771002
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.

Mail: info@atoninformatica.it
Pec: aton_informatica@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
http://www.atoninformatica.it



ATON IT

Pomezia 10 gennaio 2025
Prot. n° AIT25/333UP/0010

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

Tra

La ATON IT S.r.l., nella persona dell'Amministratore Unico p.t., DUSE SELVAGGIA, con sede legale in Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2 - 70010 Casamassima (BA) - C.F./P.IVA: 06276730485 e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Bari: 653690 di seguito denominata più semplicemente "Committente", in persona del legale rappresentante p.t.

E

CREMASCHI MARCO (d'ora in avanti "Collaboratore"), nato a Chiari (BS) il 04/10/1983, residente in Viale Gramsci, 730 - 20099 – Sesto San Giovanni (MI), CF: CRMMRC83R04C618I,
premesso che

- a)** la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- b)** è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo;

Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Progetto "Crowd Response Optimisation With Digital-twin InTervention", acronimo CrowdIT (CUP: E63C22000980007) - Gestione delle attività relative allo sviluppo dei componenti architettonici del progetto, con particolare riferimento alla componente di digital twin e alla app mobile.

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell'incarico, il Collaboratore svolgerà l'attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive. Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all'interno delle strutture operative della Società e l'utilizzo delle stesse da parte del collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del collaboratore il proprio ufficio sito in Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli.

ATON IT S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)
Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti, 10 - 20099 Sesto SG (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 06276730485
Capitale Sociale € 85.000,00 i.v.
Mail: info@atoninformatica.it
Pec: yourfuturesrl@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATONIT

3.2 Allo stesso modo, il collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.3 Nel rispetto dell'autonomia a lui riservata per l'esecuzione della propria prestazione, il collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un'ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.4 Ai fini della rendicontazione delle attività, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato alle attività e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 40 (quaranta).

3.5 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica e a fornire l'eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il collaboratore riceverà un compenso mensile lordo di € 2.000,00 (Duemila/00 Euro) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, entro il 20 del mese successivo.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lei affidati, il collaboratore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di raccordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal 10/01/2025 e fino al 30/06/2025 (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 10 giorni.

In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

ATONIT S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)
Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti, 10 - 20099 Sesto SG (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 06276730485
Capitale Sociale € 85.000,00 i.v.
Mail: info@atoninformatica.it
Pec: yourfuturesrl@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATONIT

6.4 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto con un'eventuale possibile partecipazione del collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divulgare in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da parte della Società, e la stessa Collaboratrice potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguitando l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.

ATONIT S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)
Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti, 10 - 20099 Sesto SG (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 06276730485
Capitale Sociale € 85.000,00 i.v.
Mail: info@atoninformatica.it
Pec: yourfuturesrl@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATON IT

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.

10.2 Le parti danno atto che i diritti del collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

ATON IT SRL (committente)

Letto, confermato e sottoscritto
(collaboratore)

Marco Cremaschi

ATON IT S.r.l

Sede legale:
Centro Direzionale Baricentro, Torre C scala A2
70010 Casamassima (BA)

Sedi operative:
P.zza Benvenuto Cocuzza, 30 – 00071 Pomezia (Rm)
Via Giuseppe Giusti, 10 - 20099 Sesto SG (MI)
Via G. Porzio Isola G1 - 80143 Napoli
Strada di Sabbione, 28/A - 05100 Terni
P.zza di Cestello, 10 - 50124 Firenze

C.F./P.IVA: 06276730485
Capitale Sociale € 85.000,00 i.v.

Mail: info@atoninformatica.it
Pec: yourfuturesrl@legalmail.it
Tel.: +39 06 89275650
<http://www.atoninformatica.it>



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

Napoli 30 marzo 2021

Prot. n° AI21/333UP/0079

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

Tra

La ATON INFORMATICA SRL con sede legale in Via Nomentana, 761 – 00137 Roma (RM), C.F. 12926771002 e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Roma: 12926771002 di seguito denominata più semplicemente "Committente", in persona del legale rappresentante p.t.

e

Marco Cremaschi (d'ora in avanti "il Collaboratore"), nato a CHIARI (BS) il 04/10/1983, residente in Viale Gramsci 730, 20099 Sesto San Giovanni (Italia), CF: CRMMRC83R04C618I,
premesso che

- la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo;

Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Sono previste le seguenti attività di progettazione e sviluppo software relative al progetto Goforit (codice ARS01_00865 _00865 CUP B26G18001150005 - ammesso con Decreto MIUR n.2351 del 19/09/2018)

Obiettivo Realizzativo 5 - attività di design system per l'implementazione di una piattaforma per la classificazione di strutture alberghiere.

Obiettivo Realizzativo 7 - attività di definizione e implementazione di casi d'uso per il sistema di domotica Home Assistant per il controllo manuale e automatico di dispositivi all'interno di una camera d'albergo.





ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell'incarico, il Collaboratore svolgerà l'attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive.

3.2 Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all'interno delle strutture operative della Società e l'utilizzo delle stesse da parte del Collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del Collaboratore il proprio ufficio sito in Via Giovanni Porzio 4 – 80143 Napoli .

3.3 Allo stesso modo, il Collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il Collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.4 Nel rispetto dell'autonomia a lui riservata per l'esecuzione della propria prestazione, il Collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un'ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al Collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.5 Ai fini della rendicontazione del progetto, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato al Progetto Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 40 (quaranta).

3.6 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica e a fornire l'eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.





ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore riceverà un compenso totale lordo di **€ 18.000,00** (Euro Diciottomila/ 00) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, tramite n° 9 rate mensili di € 2.000,00 (Euro Due mila / 00) ciascuna, da aprile 2021 a dicembre 2021.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

4.3 La Società rimborserà al Collaboratore le spese eventualmente sostenute dallo stesso in esecuzione del contratto di collaborazione e nell'interesse della Società, solo se preventivamente autorizzate dalla stessa e secondo i criteri e gli standard aziendali. Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di idonea giustificazione, con cedolino paga relativo al mese successivo a quello cui si riferiscono le richieste di rimborso.

5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lui affidati, il Collaboratore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di raccordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal 01/04/2021 e fino al 31/12/2021 (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 2 mesi.

6.4 In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al Collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal Collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

6.5 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto con un'eventuale possibile partecipazione del Collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal Collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il Collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il Collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divugarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il Collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da parte della Società, e lo stesso Collaboratore potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguiendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del Collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.

10.2 Le parti danno atto che i diritti del Collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il Collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

ATON INFORMATICA SRL
(committente)

Letto, confermato e sottoscritto
(collaboratore)

Marco Cremaschi

Il presente contratto è scritto in doppio e conforme originale.





ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



**Regione
Lombardia**



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

tra

La ATON INFORMATICA SRL con sede legale in Via Nomentana, 761 – 00137 Roma (RM), C.F. 12926771002 e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Roma: 12926771002 di seguito denominata più semplicemente "Committente", in persona del legale rappresentante p.t.

e

Marco Cremaschi (d'ora in avanti "il Collaboratore"), nato a CHIARI (BS) il 04/10/1983, residente in Viale Gramsci 730, 20099 Sesto San Giovanni (Italia), CF: CRMMRC83R04C618I,

premesso che

- la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo;

Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Il collaboratore opererà come Analista nell'ambito del WP1 per il progetto di ricerca sviluppo e innovazione denominato "Food Social Sensor Network (Food-Net)" con ID 225155 e CUP E47F17000020009.

Food-Net è una soluzione tecnologica ed organizzativa che si pone l'obiettivo di individuare e interpretare le necessità nutrizionali di specifici target di consumatori; favorire l'innovazione di processo e prodotto delle imprese agroalimentari attraverso la realizzazione di infrastrutture che permettano di realizzare alimenti funzionali realmente efficaci;



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

implementare la qualità della vita e lo stato nutrizionale dei cittadini attraverso functional food, modelli nutrizionali e processi educativi diretti a migliorare lo stile di vita.

Il progetto Food-Net rientra nel PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (cofinanziato con il FESR) della Regione Lombardia ed è ammesso a contributo sulla call – linea «Accordi per la ricerca» come da d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016.

Nello specifico, il collaboratore di occuperà di:

Completamento del design system dell'applicazione mobile e del backend di FoodNet. Validazione delle modalità di interazione, comunicazione ed esperienza dell'utenza target. Gestione del progetto e stesura dei deliverable finali.

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell'incarico, il Collaboratore svolgerà l'attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive.

3.2 Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all'interno delle strutture operative della Società e l'utilizzo delle stesse da parte del Collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del Collaboratore il proprio ufficio sito in Milano, Via B. Quaranta 40.

3.3 Allo stesso modo, il Collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il Collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.4 Nel rispetto dell'autonomia a lui riservata per l'esecuzione della propria prestazione, il Collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un'ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al Collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.5 Ai fini della rendicontazione del progetto, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato al Progetto di R&S&I e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 40 (quaranta).

3.6 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica richiesta dalla Regione Lombardia e a fornire l'eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore riceverà un compenso totale lordo di **€ 12.000,00** (Euro Dodicimila / 00) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, tramite n° 6 rate mensili di € 2.000,00 (Euro Duemila / 00) ciascuna, da ottobre 2020 a marzo 2021.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

4.3 La Società rimborserà al Collaboratore le spese eventualmente sostenute dallo stesso in esecuzione del contratto di collaborazione e nell'interesse della Società, solo se preventivamente autorizzate dalla stessa e secondo i criteri e gli standard aziendali. Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di idonea giustificazione, con cedolino paga relativo al mese successivo a quello cui si riferiscono le richieste di rimborso.

5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lui affidati, il Collaboratore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di raccordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal 01/10/2020 e fino al 31/03/2021 (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 2 mesi.

6.4 In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al Collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal Collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

6.5 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto Foodnet con un'eventuale possibile partecipazione del Collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal Collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il Collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il Collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divugarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il Collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da parte della Società, e lo stesso Collaboratore potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguiendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.



ATON IT

ATON IT SRL
M: info@gruppoaton.it
W: www.gruppoaton.it

pec: aton_informatica@legalmail.it
C.F./P.IVA: 12926771002

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del Collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.

10.2 Le parti danno atto che i diritti del Collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il Collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 01/10/2020

Il presente contratto è scritto in doppio e conforme originale.

ATON Informatica Srl
Il Datore di lavoro (committente)
Via Nomentana, 76
00137 Roma
P. iva/C.F. 12926771002

Il Collaboratore



REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

tra

La ATON INFORMATICA SRL con sede legale in Via Nomentana, 761 – 00137 Roma (RM), C.F. 12926771002 e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Roma: 12926771002 di seguito denominata più semplicemente "Committente", in persona del legale rappresentante p.t.

e

Marco Cremaschi (d'ora in avanti "il Collaboratore"), nato a CHIARI (BS) il 04/10/1983, residente in Viale Gramsci 730, 20099 Sesto San Giovanni (Italia), CF: CRMMRC83R04C618I,

premesso che

- a) la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- b) è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo ;

Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Il collaboratore opererà come Analista nell'ambito del WP1 per il progetto di ricerca sviluppo e innovazione denominato "Food Social Sensor Network (Food-Net)" con ID 225155 e CUP E47F17000020009.

Food-Net è una soluzione tecnologica ed organizzativa che si pone l'obiettivo di individuare e interpretare le necessità nutrizionali di specifici target di consumatori; favorire l'innovazione di processo e prodotto delle imprese agroalimentari attraverso la realizzazione di infrastrutture che permettano di realizzare alimenti funzionali realmente efficaci; implementare la qualità della vita e lo stato nutrizionale dei cittadini attraverso functional food, modelli nutrizionali e processi educativi diretti a migliorare lo stile di vita.

Il progetto Food-Net rientra nel PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (cofinanziato con il FESR) della Regione Lombardia ed è ammesso a contributo sulla call – linea «Accordi per la ricerca» come da d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016.

Nello specifico, il collaboratore di occuperà di:

Aton Informatica Srl

Sede Legale: Via Nomentana, 761 00137 Roma

Sede Operativa MI: Via Carducci, 3 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sede Operativa RM: Via Orvieto, 4 - 00071 Pomezia (RM)

tel. (+39) 06 89275650 - fax (+39) 06 89276587

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Reg.Imprese di Roma n. 12926771002

Capitale Sociale euro 300.000,00 i.v. - CCIAA di Roma - REA n. 141089

PEC: aton_informatica@legalmail.it email: info@atoninformatica.it

www.atoninformatica.it



Attività in WP5 – Smart Cities action relative ad analisi e progettazione degli strumenti di data analytics e visualization in supporto allo sviluppo della dashboard di analisi dei dati.

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell'incarico, il Collaboratore svolgerà l'attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive.

3.2 Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all'interno delle strutture operative della Società e l'utilizzo delle stesse da parte del Collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del Collaboratore il proprio ufficio sito in Milano, Via G.Carducci 3.

3.3 Allo stesso modo, il Collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il Collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.4 Nel rispetto dell'autonomia a lui riservata per l'esecuzione della propria prestazione, il Collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un'ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al Collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.5 Ai fini della rendicontazione del progetto, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato al Progetto di R&S&I e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 20 (venti).

3.6 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica richiesta dalla Regione Lombardia e a fornire l'eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore riceverà un compenso totale lordo di € 1.000,00 (Euro Mille / 00) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, da gennaio 2020 a settembre 2020.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

4.3 La Società rimborserà al Collaboratore le spese eventualmente sostenute dallo stesso in esecuzione del contratto di collaborazione e nell'interesse della Società, solo se preventivamente autorizzate dalla stessa e secondo i criteri e gli standard aziendali. Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di idonea giustificazione, con cedolino paga relativo al mese successivo a quello cui si riferiscono le richieste di rimborso.

Aton Informatica Srl

Sede Legale: Via Nomentana, 761 00137 Roma

Sede Operativa MI: Via Carducci, 3 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sede Operativa RM: Via Orvieto, 4 - 00071 Pomezia (RM)

tel. (+39) 06 89275650 - fax (+39) 06 89276587

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Reg.Imprese di Roma n. 12926771002

Capitale Sociale euro 300.000,00 i.v. - CCIAR di Roma - REA n. 141089

PEC: aton_informatica@legalmail.it email: info@atoninformatica.it

www.atoninformatica.it



5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lui affidati, il Collaboratore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di raccordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal 01/01/2020 e fino al 30/09/2020 (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 2 mesi.

6.4 In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al Collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal Collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

6.5 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto Foodnet con un'eventuale possibile partecipazione del Collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal Collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il Collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il Collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divulgarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il Collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da

Aton Informatica Srl

Sede Legale: Via Nomentana, 761 00137 Roma

Sede Operativa MI: Via Carducci, 3 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sede Operativa RM: Via Orvieto, 4 - 00071 Pomezia (RM)

tel. (+39) 06 89275650 - fax (+39) 06 89276587

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Reg.Imprese di Roma n. 12926771002

Capitale Sociale euro 300.000,00 i.v. - CCIa di Roma - REA n. 141089

PEC: aton_informatica@legalmail.it email: info@atoninformatica.it

www.atoninformatica.it



parte della Società, e lo stesso Collaboratore potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguiendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del Collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.

10.2 Le parti danno atto che i diritti del Collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il Collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 13/12/2019

Il presente contratto è scritto in doppio e conforme originale.

Il Datore di lavoro (committente)

Il Collaboratore

Aton Informatica Srl

Sede Legale: Via Nomentana, 761 00137 Roma

Sede Operativa MI: Via Carducci, 3 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sede Operativa RM: Via Orvieto, 4 - 00071 Pomezia (RM)

tel. (+39) 06 89275650 - fax (+39) 06 89276587

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Reg.Imprese di Roma n. 12926771002

Capitale Sociale euro 300.000,00 i.v. - CCIa di Roma - REA n. 141089

PEC: aton_informatica@legalmail.it email: info@atoninformatica.it

www.atoninformatica.it

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

tra

La TSP Tecnologie e Servizi Professionali Srl, con sede legale a Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2, C.F. e P.Iva 12172191004 nella persona dell'Amministratore Unico Nicoletta Congia, nata a Verona il 20/07/1957,

e

Marco Cremaschi (d'ora in avanti "il Collaboratore"), nato a CHIARI (BS) il 04/10/1983, residente in Via XXI Luglio 24, 25036 Palazzolo sull'Oglio (Italia), CF: CRMMRC83R04C618I,

premesso che

- a) la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- b) è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo;

Tutto ciò premesso,

le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Il collaboratore opererà come Analista nell'ambito del WP1 per il progetto di ricerca sviluppo e innovazione denominato "**Food Social Sensor Network (Food-Net)**" con ID 225155 e CUP E47F17000020009.

Food-Net è una soluzione tecnologica ed organizzativa che si pone l'obiettivo di individuare e interpretare le necessità nutrizionali di specifici target di consumatori; favorire l'innovazione di processo e prodotto delle imprese agroalimentari attraverso la realizzazione di

TSP Tecnologie e Servizi Professionali S.r.l.

Sede legale: Piazza Martiri di Belfiore 2 – 00195 Roma

Unità locale: Via del Serafico 185 – 00142 Roma Tel.: (+39) 06.5416677 Fax: (+39) 06.59633085

Unità locale: Via B. Quaranta 40 – 20139 Milano

Capitale sociale: € 24.000 – N. REA 1356049 – C.F. e P.IVA 12172191004

infrastrutture che permettano di realizzare alimenti funzionali realmente efficaci; implementare la qualità della vita e lo stato nutrizionale dei cittadini attraverso functional food, modelli nutrizionali e processi educativi diretti a migliorare lo stile di vita.

Il progetto Food-Net rientra nel PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” (cofinanziato con il FESR) della **Regione Lombardia** ed è ammesso a contributo sulla call – linea «Accordi per la ricerca» come da d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016.

Nello specifico, il collaboratore di occuperà di:

Attività in WP1 di Food Sensor relative ad analisi, progettazione e formalizzazione del modello integrato di rappresentazione del dominio e delle relative tecniche, metodi e strumenti per il suo sviluppo.

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell’incarico, il Collaboratore svolgerà l’attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive.

3.2 Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all’interno delle strutture operative della Società e l’utilizzo delle stesse da parte del Collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del Collaboratore il proprio ufficio sito in Milano, Via B. Quaranta 40.

3.3 Allo stesso modo, il Collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il Collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.4 Nel rispetto dell’autonomia a lui riservata per l’esecuzione della propria prestazione, il Collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un’ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al Collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.5 Ai fini della rendicontazione del progetto, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato al Progetto di R&S&I e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 20 (venti).

3.6 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica richiesta dalla Regione Lombardia e a fornire l’eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre



norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore riceverà un compenso totale lordo di **€ 8.750,00** (Euro ottomilasettecentocinquanta / 00) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, tramite n° 10 rate mensili di € 875,00 (Euro ottocentosettantacinque / 00) ciascuna, da marzo a dicembre 2019.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

4.3 La Società rimborserà al Collaboratore le spese eventualmente sostenute dallo stesso in esecuzione del contratto di collaborazione e nell'interesse della Società, solo se preventivamente autorizzate dalla stessa e secondo i criteri e gli standard aziendali. Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di idonea giustificazione, con cedolino paga relativo al mese successivo a quello cui si riferiscono le richieste di rimborso.

5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lui affidati, il Collaboratore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di raccordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal **11/03/2019** e fino al **31/12/2019** (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 2 mesi.

6.4 In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al Collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal Collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

6.5 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto Foodnet con un'eventuale possibile partecipazione del Collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.



7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal Collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il Collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il Collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divulgarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il Collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da parte della Società, e lo stesso Collaboratore potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguiendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del Collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.



10.2 Le parti danno atto che i diritti del Collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il Collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, **07/03/2019**

Il presente contratto è scritto in doppio e conforme originale.

Il Datore di lavoro (committente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Cufà".

Il Collaboratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco".

TSP Tecnologie e Servizi Professionali S.r.l.

Sede legale: Piazza Martiri di Belfiore 2 – 00195 Roma

Unità locale: Via del Serafico 185 – 00142 Roma Tel.: (+39) 06.5416677 Fax: (+39) 06.59633085

Unità locale: Via B. Quaranta 40 – 20139 Milano

Capitale sociale: € 24.000 – N. REA 1356049 – C.F. e P.IVA 12172191004